

REGOLAMENTO
CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI
della Zona Distretto Valdarno

Sommario

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Composizione e quote di partecipazione decisionale della Conferenza Zonale.....	3
Art. 3 – Funzioni e atti fondamentali della Conferenza Zonale.....	3
Art. 4 – Presidenza: attribuzioni e modalità di nomina.....	4
Art. 5 – Convocazione delle sedute	4
Art. 6 – Quorum per la validità delle sedute e delle deliberazioni.....	5
Art. 7 – Modalità di svolgimento dei lavori	5
Art. 8 – Assistenza giuridico-amministrativa alle attività della Conferenza Zonale	6
Art. 9 – Gruppo tecnico zonale comunale	6
Art. 10 - Sede.....	6
Art. 11 – Rinvio	6
Art. 12 – Entrata in vigore	7

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza Zonale dei Sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale della Zona Distretto Valdarno (di seguito denominata: Conferenza Zonale), come istituita ai sensi dell'art.34 della LR n.41/2005 per gli effetti di cui all'art.35 della medesima Legge, nonché degli artt. 11 e ss. del Titolo III, Capo II della LR n.40/2005 concernenti il concorso delle autonomie locali e delle relative conferenze dei Sindaci alla programmazione sanitaria di livello regionale, di area vasta e locale.

Art. 2 – Composizione e quote di partecipazione decisionale della Conferenza Zonale

1. La Conferenza Zonale è costituita dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Zona Distretto Valdarno (Comuni di Bucine, Cavriglia, Castelfranco Piandiscò, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini).
2. I membri della Conferenza Zonale durano in carica per un periodo coincidente con la durata del mandato amministrativo del Sindaco del Comune interessato.
3. I membri della Conferenza Zonale di cui al comma 1 concorrono alle decisioni della stessa Conferenza con quote di partecipazione decisionale commisurate, con riferimento ai dati ISTAT dell'ultimo censimento generale, alle dimensioni demografiche dei Comuni rappresentati, come aggiornate periodicamente e determinate secondo la tabella allegata al presente Regolamento sotto la lettera A) e comunque fino al previsto Atto di aggiornamento.
4. I Sindaci membri della Conferenza Zonale possono delegare un assessore a sostituirli in seno alla Conferenza Zonale mediante preventiva adozione di apposito atto di delega.
5. L'eventuale provvedimento di delega delle funzioni proprie dei Sindaci in seno alla Conferenza zonale non può limitare la delega in riferimento a specifici temi, settori o punti all'o.d.g. delle singole sedute, e deve indicare il carattere della delega (permanente o temporanea) nonché, in caso di delega temporanea, la relativa durata.
6. Nel caso in cui uno dei Comuni dell'ambito territoriale della Zona Distretto Valdarno aderisca ad un'Unione di Comuni per l'esercizio della funzione fondamentale sociale, alla Conferenza Zonale partecipa, in sostituzione del Sindaco interessato e con le quote di partecipazione decisionale spettanti allo stesso, il Presidente dell'Unione dei Comuni o l'amministratore dell'Unione da lui permanentemente delegato.
7. I membri della Conferenza Zonale di cui al presente articolo costituiscono la componente comunale della Conferenza Integrata Zonale di cui all'art.12 bis della L.R. n.40/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – Funzioni e atti fondamentali della Conferenza Zonale

1. La Conferenza Zonale esercita le funzioni di coordinamento, indirizzo, programmazione e controllo connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali di assistenza sociale di cui all'art.11 della L.R. n.41/2005 afferenti ai Comuni della Zona- Distretto di riferimento.
2. Competono alla Conferenza Zonale, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 41/2005, lo svolgimento dei seguenti compiti fondamentali e l'approvazione degli atti che a questi si riferiscono:
 - a) il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di competenza dei Comuni come previste dall'art. 11 c. 2 della L.R. n. 41/2005;
 - b) la programmazione del sistema locale dei servizi sociali del territorio della Zona Valdarno e le altre funzioni previste dalla normativa regionale;
 - c) l'adozione del Piano di Inclusione Zonale (PIZ) di cui all'art.29 della L.R. n.41/2005 e i relativi aggiornamenti annuali.
 - d) l'analisi dei risultati delle azioni programmate e del relativo impatto sullo stato di salute della comunità locale;
 - e) l'approvazione del budget e del rendiconto annuale della gestione;

- f) l'approvazione di ogni progetto e/o programma di intervento che comporti nuovi impegni finanziari a carico dei Comuni associati e/o integrazioni e modifiche della programmazione del PIZ;
 - g) la proposta dello Schema di Regolamento Unico per la disciplina dell'accesso alle prestazioni del sistema locale dei servizi sociali, di cui all'art.36 bis della L.R. 41/2005, da sottoporre per l'adozione ai competenti consigli comunali;
 - h) la gestione dei processi partecipativi relativi al sistema locale dei servizi sociali zonali.
3. Compete altresì alla Conferenza Zonale dei Sindaci promuovere la necessaria integrazione tra gli interventi del sistema locale dei servizi sociali oggetto della presente convenzione e le attività di assistenza socio sanitaria e sanitaria territoriale di competenza del Sistema Sanitario Regionale (SSR) disciplinando, nelle forme e con le modalità disposte dalla L.R. n.40/2005, i rapporti con la Azienda Usl Toscana sud est per l'esercizio delle funzioni e la gestione delle attività di integrazione sociosanitaria dell'ambito territoriale zonale previste dalla legge e dagli atti di programmazione regionale.
4. Competono inoltre alla Conferenza Zonale:
- a) La nomina del Presidente
 - b) L'adozione del proprio Regolamento di funzionamento interno e di ogni suo successivo aggiornamento.

Art. 4 – Presidenza: attribuzioni e modalità di nomina

1. Le funzioni di presidenza della Conferenza Zonale competono al componente appositamente nominato dalla stessa Conferenza con le modalità di cui ai commi 4 e seguenti.
2. Il Presidente della Conferenza Zonale:
 - a. rappresenta la Conferenza Zonale in seno alla Conferenza Regionale dei Sindaci, di cui è membro di diritto, ed in ogni altro rapporto con soggetti esterni;
 - b. definisce l'ordine del giorno e provvede alle convocazioni della Conferenza almeno una volta ogni trimestre e comunque nei seguenti casi:
 - per l'approvazione degli Atti riferiti ai compiti fondamentali di cui all'art. 3
 - su richiesta motivata di uno o più membri.
 - c. presiede le sedute della Conferenza e ne coordina i lavori;
 - d. provvede a dare esecuzione alle determinazioni della Conferenza avvalendosi delle strutture di supporto tecnico e amministrativo di cui al successivo art.9;
 - e. provvede alla nomina del Vice-presidente di cui al successivo comma 6.
3. Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
4. Fatto salvo il caso di cui al successivo comma 5, il Presidente è eletto dalla Conferenza Zonale tra i componenti permanenti della stessa Conferenza con le maggioranze previste al successivo art. 6.
5. Nel caso di associazione tra i Comuni della zona ai sensi dell' art. 30 del TUEL per l'esercizio associato mediante delega delle funzioni di assistenza sociale di cui all'art.11 della L.R. n.41/2005, il Presidente della Conferenza Zonale coincide con il Sindaco del Comune capofila delegato all'esercizio delle relative funzioni gestionali.
6. In caso di impedimento o assenza temporanea del Presidente le funzioni di presidenza di cui al comma 2 sono svolte dal Vice-presidente, che è nominato e individuato dallo stesso presidente in un componente permanente della Conferenza.
7. In prima seduta della Conferenza Zonale, e comunque alla cessazione del Presidente in carica, le funzioni di presidenza sono transitoriamente svolte dal Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche o dall'assessore da questi permanentemente delegato fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 5 – Convocazione delle sedute

1. La Conferenza Zonale si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta a trimestre ed è comunque convocata nei seguenti casi:
 - a. approvazione degli atti fondamentali di cui all'art.3;
 - b. richiesta motivata di uno o più membri.
2. Le sedute della Conferenza Zonale sono convocate con avviso scritto comprensivo di ordine del giorno, recapitato agli indirizzi PEC di tutti i componenti la Conferenza Zonale almeno cinque giorni (5 gg.) prima della data prevista per la seduta.
3. In caso di motivata urgenza l'avviso di convocazione può essere eccezionalmente recapitato con un preavviso di almeno ventiquattro ore (h.24) tramite PEC o semplice e-mail.

Art. 6 – Quorum per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Conferenza Zonale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti che rappresentino la rappresentanza della maggioranza delle quote di partecipazione assegnate di cui alla Tabella (Allegato A).
1. I componenti della Conferenza Zonale concorrono alle decisioni, ciascuno con le quote di partecipazione decisionale di cui al precedente art. 2.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le deliberazioni della Conferenza Zonale sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta e la rappresentanza della maggioranza delle quote di partecipazione decisionale dei componenti.
3. Per l'approvazione delle decisioni concernenti:
 - l'elezione del Presidente della Conferenza di cui al precedente art. 4
 - l'approvazione del budget previsionale e del rendiconto di cui al precedente art. 3è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta e la rappresentanza dei 2/3 (due/terzi) delle quote di partecipazione decisionale dei componenti.
4. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese.

Art. 7 – Modalità di svolgimento dei lavori

1. È compito del Presidente constatare la validità della seduta ed aprire la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alle sedute della Conferenza Zonale, senza diritto di voto, chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative ad argomenti posti all'ordine del giorno, dandone comunicazione nella convocazione.
3. Alle sedute della Conferenza Zonale, senza diritto di voto la figura di supporto giuridico-amministrativo di cui al successivo art.8, che svolge la funzione di Segretario e i componenti del Gruppo tecnico zonale comunale di cui al successivo art. 9.
4. La Conferenza può deliberare anche su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno risultante dalla convocazione previo consenso unanime di tutti i suoi componenti, risultante agli atti.
5. Alle sedute della Conferenza Zonale possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i tecnici dei Comuni.
6. Delle sedute della Conferenza Zonale viene redatto verbale nel quale sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute e le deliberazioni assunte con le relative

dichiarazioni di voto. I verbali delle sedute vengono inviati in bozza a tutti i componenti e approvati nella prima seduta successiva a quella di riferimento.

7. Le deliberazioni della Conferenza Zonale riportano i voti e la percentuale delle quote di partecipazione con cui sono state assunte e sono firmate dal Presidente e dal Segretario.
8. I verbali e le deliberazioni vengono numerati progressivamente e conservati in apposito archivio gestito dalla figura di supporto giuridico-amministrativo di cui al successivo art.8.
9. Le deliberazioni della Conferenza Zonale sono trasmesse a tutti i componenti della Conferenza Zonale e viene loro data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web della Conferenza Zonale.

Art. 8 – Assistenza giuridico-amministrativa alle attività della Conferenza Zonale

1. Il Presidente della Conferenza Zonale attribuisce le funzioni di segretario a un dirigente o a un funzionario individuati tra i dipendenti dei comuni, qualificato per lo svolgimento di funzioni di supporto giuridico-amministrativo e del ruolo di Segretario della Conferenza Zonale.
2. Tale figura supporta il Presidente nei seguenti adempimenti:
 - compilazione dell'ordine del giorno e convocazione della seduta;
 - condivisione preventiva della bozza di verbale della seduta con i componenti della Conferenza Zonale;
 - redazione del verbale e delle deliberazioni;
 - trasmissione delle deliberazioni ai componenti della Conferenza Zonale e archiviazione dei verbali e delle deliberazioni in apposito repository;
 - cura della pubblicazione delle deliberazioni sul sito web della Conferenza Zonale.
3. La figura e le funzioni di Segretario della Conferenza Zonale coincidono con quelle del Segretario della Conferenza Zonale integrata.
4. Il Segretario può essere coadiuvato da una segreteria organizzativa e collabora con il Gruppo tecnico zonale comunale per assicurare la coerenza dei contenuti delle deliberazioni con gli atti di programmazione e con l'assetto organizzativo di Zona.

Art. 9 – Gruppo tecnico zonale comunale

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione la Conferenza Zonale è assistita da un apposito Gruppo tecnico zonale comunale costituito dai dirigenti e/o funzionari dei comuni rappresentati in seno alla stessa Conferenza provvisti delle necessarie competenze tecniche e giuridico-amministrative, come designati e messi a disposizione dagli stessi Comuni.

Art. 10 - Sede

1. La Conferenza Zonale ha sede presso la sede legale del Comune rappresentato dal Presidente.
1. Su decisione del Presidente, la Conferenza Zonale può essere altresì convocata in sedi diverse dalla sede legale del Comune rappresentato dal Presidente, così come in modalità da remoto.

Art. 11 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alla normativa regionale vigente in materia, con particolare riferimento alle LL.RR. n.41/2005 e n.40/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene adottato con deliberazione della Conferenza Zonale ed entra in vigore dalla data di pubblicaziob della Conferenza Zonale.

Allegato A) Quote

Dati Istat al 1° gennaio 2022

Comune	Popolazione	Quota
Bucine	9.931	10,55%
Castelfranco Piandiscò	9.839	10,52%
Cavriglia	9.446	10,09%
Laterina Pergine V.no	6.442	6,86%
Loro Ciuffenna	5.839	6,24%
Montevarchi	24.058	25,26%
San Giovanni V.no	16.632	17,70%
Terranuova Bracciolini	12.010	12,78%
Totale	94.197	100,00%